



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFRO

## STATUTO CONSORTILE

**Approvato e adottato con Delibera Commissariale n. 20 del 10/10/2019**

# INDICE

---

## Capo 1°

### **NATURAGIURIDICA-SEDE-COMPENSORIO-PERIMETRO-FUNZIONI-POTERI**

*Art. 1 - Natura Giuridica - Sede*

*Art. 2 - Compensorio*

*Art. 3 - Perimetro del Compensorio*

*Art. 4 - Funzioni*

*Art. 5 - Opere di competenze dei privati*

*Art. 6 - Contributi-Catasto consortile- Tesoreria*

*Art. 7 - Piano di classifica e Ruoli contributi*

*Art. 8-Regime amministrativo e finanziario degli scarichi nei canali consortili*

## Capo 2°

### **ORGANI DEL CONSORZIO – COSTITUZIONE E FUNZIONI**

Art.9 - Organi del Consorzio

### **SEZIONE PRIMA- L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI**

Art. 10 - Costituzione

Art. 11 - Elezioni del Consiglio dei Delegati

Art. 12 - Diritto al voto

Art. 13 - Operazioni di voto

Art. 14 - Ineleggibilità ed incompatibilità

### **SEZIONE SECONDA- IL CONSIGLIO DEI DELEGATI**

Art. 15 - Composizione e insediamento

Art. 16 - Competenze

Art. 17 - Convocazione

### **SEZIONE TERZA- COMITATO ESECUTIVO**

Art. 18 - Elezione e Composizione

Art. 19 - Competenze

Art. 20 - Provvedimenti di urgenza

Art. 21 - Convocazione

#### **SEZIONE QUARTA- PRESIDENTE e VICEPRESIDENTE**

Art. 22 - Presidente

Art. 23 - Vice Presidente

#### **SEZIONE QUINTA- DISPOSIZIONI COMUNI**

Art. 24 - Accettazione cariche elettive

Art. 25 - Durata cariche elettive

Art. 26 - Cariche elettive e Mandato elettorale

Art. 27 - Cessazione e Decadenza cariche elettive

Art. 28 - Dimissioni e decadenza dalle cariche

Art.29 -Mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, del Vice Presidente e di singoli Componenti del Comitato Esecutivo

Art. 30 - Vacanza cariche elettive

Art. 31 - Validità adunanze Organi consorziali

Art. 32 - Segreteria Organi consorziali

Art. 33 - Astensioni

Art. 34 - Votazioni

Art. 35 - Verbali adunanze

Art. 36 - Pubblicazione deliberazioni

Art. 37 - Copia deliberazioni

Art. 38 - Opposizioni alle Deliberazioni

#### **SEZIONE SESTA- Revisore Unico**

Art. 39 Nomina - Funzioni - Durata

#### **SEZIONE SETTIMA- AMMINISTRAZIONE**

Art. 40 - Struttura operativa Personale e competenze

Art. 41 - Gestione Contabile e Controllo

Art. 42 - Disposizioni finali

## CAPO 1°

### NATURA GIURIDICA - SEDE - COMPENSORIO - PERIMETRO - FUNZIONI - POTERI

#### ART. 1

##### NATURA GIURIDICA - SEDE

1. Il Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro (denominato in seguito Consorzio), costituito con R.D. n. 1793 del 21/06/1928, registrato alla Corte dei Conti il 1° luglio successivo al Reg. n. 15 foglio n. 325, ampliato con D.P.R. del 12/06/1962, registrato alla Corte dei Conti il 25/08/1962 al Reg. n. 16, foglio n. 203, ed ancora ampliato dalla Legge Regionale del Molise n. 42 del 21/11/2005, giusta D.P.G.R. n. 344 del 03.11.2008, adeguato con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 10 del 12/09/2014 e approvato definitivamente con Delibera di Giunta Regionale del Molise n. 73 del 17/02/2015 e pubblicato sul B.U.R.M. n. 5 del 28/02/2015, modificato e adeguato con Delibera Commissariale n. 20 del 10/10/2019, è regolamentato dal presente Statuto.
2. Il Consorzio ha sede in Venafro, Provincia di Isernia, alla Via Colonia Giulia n. 2, ed è consentito aprire sportelli informativi ad alta tecnologia nel comprensorio di competenza.
3. Il Consorzio, ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13/02/1933, n. 215 e della Legge Regionale n. 42/2005, art. 13, è un Ente pubblico economico a struttura associativa, persona giuridica pubblica ai sensi dell'art. 862 c.c., ed opera secondo i criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.

#### ART. 2

##### COMPENSORIO

1. Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale totale di ettari 10.509 che ricadono nelle seguenti Province e Comuni:

##### REGIONE MOLISE - PROVINCIA DI ISERNIA

Comune di Venafro	ha	2936
Comune di Pozzilli	ha	1619
Comune di Sesto Campano	ha	1391
Comune di Montaquila	ha	833
Comune di Colli a Volturno	ha	683
Comune di Fornelli	ha	486
Comune di Isernia	ha	642
Comune di Macchia D'Isernia	ha	1130
Comune di Monteroduni	ha	682
<b>SOMMANO</b>	<b>ha</b>	<b>10.403</b>

### **REGIONE CAMPANIA - PROVINCIA DI CASERTA**

Comune di Capriati al Volturno	ha	106
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>ha</b>	<b>10.509</b>

### **ART. 3**

#### **PERIMETRO DEL COMPENSORIO**

1. Attualmente il Compensorio del Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro è delimitato per un tratto ad Est dal Fiume Volturno, a Nord Ovest e Sud Ovest dalle prime pendici collinari dell'arco montuoso che recinge la Piana di Venafro ed i territori degli altri comuni facenti parte del compensorio, come risulta dalla corografia 1:25.000 allegata al D.P.G.R. Molise N° 344 del 03/11/2008, agli atti.

### **ART. 4**

#### **FUNZIONI**

1. Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali, nonché tutti quei compiti che sono comunque necessari per il conseguimento dei propri fini istituzionali e non siano in contrasto con le disposizioni di legge statali e regionali. Specificamente al Consorzio competono le funzioni relative all'attuazione ed alla gestione delle opere e degli impianti pubblici di bonifica e delle risorse naturali dallo stesso interessate, facenti parte del sistema bonifica.
2. In particolare, al Consorzio, nell'ambito del proprio compensorio, competono le seguenti funzioni esclusive:
  - a) provvedere alla redazione del piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale;
  - b) provvedere alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere pubbliche di bonifica;
  - c) provvedere alla progettazione, alla esecuzione ed alla gestione delle opere di bonifica di competenza privata previo affidamento da parte dei proprietari interessati ovvero, in caso di inadempienza, in sostituzione dei medesimi;
  - d) elaborare ed attuare piani di riordino fondiario e irriguo;
  - e) provvedere, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 della legge n. 36/1994 e s.m.i., a realizzare e gestire gli impianti di raccolta, adduzione e distribuzione delle acque a prevalente uso irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura delle acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irriguo e di bonifica;
  - f) provvedere, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 36/1994 e s.m.i., alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di impianti dedicati all'uso plurimo delle acque irriguo e di bonifica, per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia elettrica e l'approvvigionamento idrico di imprese produttive;

- g) effettuare la vigilanza, finalizzata sia alla tutela delle acque a prevalente uso irriguo che alla tutela delle opere pubbliche di bonifica;
  - h) ripristinare opere di bonifica e di irrigazione danneggiate da calamità naturali, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
  - i) effettuare studi, ricerche e sperimentazioni di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della Legge Regionale n. 42/2005.
3. Il Consorzio di Bonifica può, inoltre, svolgere le seguenti funzioni, ad esso affidate dalla Regione o dalle Autorità competenti nei casi legislativamente previsti:
- a) realizzazione di interventi in materia di difesa del suolo, di fruizione e di gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e di tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi, di cui all'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i., e successive modificazioni;
  - b) realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti, il Consorzio di Bonifica può ricorrere alla stipula di convenzioni con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
5. Il Consorzio inoltre promuove iniziative e realizza interventi per l'attività di informazione e di formazione degli utenti e per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell'attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo.
6. Nello svolgimento delle attività di vigilanza, di sorveglianza e di conservazione delle opere pubbliche ad essi affidate in gestione, il Consorzio di bonifica, a sensi delle disposizioni di cui al titolo VI, capo I e capo II, del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, provvede al rilascio di concessioni e di licenze ed i relativi canoni restano a beneficio del Consorzio stesso, rientrando tra quelli previsti all'articolo 100 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
7. Alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi, nonché alla manutenzione straordinaria delle opere e degli impianti di competenza o affidati al Consorzio di Bonifica, come indicato nella Legge Regionale n. 42/2005, in aggiunta a quanto previsto dalla Legge Regionale del 14 luglio 1979, n. 19, e successive modificazioni, si provvede con onere a totale carico della Regione. Sono altresì a carico della Regione tutti gli oneri di esercizio e di manutenzione ordinaria e straordinaria di interventi e di opere dichiarati di preminente interesse regionale dalle direttive programmatiche di cui all'art. 2 della L. R. n. 42/2005 o con provvedimenti della Giunta regionale, eseguite dal Consorzio di Bonifica per le finalità di cui alle previsioni della Legge Regionale n. 42/2005.

8. Le Comunità Montane, le Province ed i Comuni, le Autorità di bacino, l'Agenzia regionale per l'ambiente, gli enti regionali operanti in agricoltura, gli Enti Parco e l'Autorità d'ambito per i servizi idrici integrati possono affidare al Consorzio di Bonifica, anche al di fuori del comprensorio di bonifica, con oneri a loro carico e secondo le modalità stabilite dagli accordi di programma di cui all'articolo 1 della Legge Regionale n. 42/2005, la progettazione e la realizzazione di interventi, nonché la gestione di opere e di impianti nell'ambito delle rispettive competenze o in relazione alle funzioni a essi conferite dalla Regione e alle funzioni trasferite o delegate ai sensi della Legge Regionale n. 34/1999, riconoscendo al Consorzio equi contributi forfettari per il servizio prestato da concordare sull'ambito degli stessi accordi di programma.
9. Il Consorzio, previa autorizzazione della Giunta Regionale, può promuovere e partecipare a società consortili ed a società miste.
10. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra il Consorzio, gli Enti locali e gli altri soggetti istituzionali che governano il territorio e le risorse naturali, la difesa del suolo, la gestione e il risanamento delle acque ed alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, preposti alla difesa del suolo, alla gestione e al risanamento delle acque ed alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, possono essere promossi accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'attuazione coordinata di azioni di comune interesse e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.
11. Il Consorzio può assumere tutti gli altri compiti che possono essere affidati dagli organi competenti nell'interesse del comprensorio, nonché quello di promuovere, svolgere ed incoraggiare, anche congiuntamente con gli altri enti similari, iniziative tendenti alla formazione ed alla elevazione professionale di maestranze nel settore agricolo e della bonifica, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente in materia, al fine di favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro nel comprensorio di competenza in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.
12. Il Consorzio e i Comuni i cui territori sono compresi entro lo stesso bacino idrografico, d'intesa con la Regione, possono istituire contratti di fiume mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 5.1 lett. a della L.R. Molise n. 1 del 24/01/2018.

## **ART. 5**

### **OPERE DI COMPETENZE DEI PRIVATI**

1. Sono di competenza dei privati, e per essi obbligatorie nonché a loro carico, tutte le opere minori giudicate, nei comprensori di bonifica, secondo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione consortile, necessarie ai fini della bonifica stessa ai sensi del regio decreto n. 215/1933, delle leggi regionali e successive modifiche ed integrazioni, nonché la loro manutenzione ed il loro esercizio.

2. I proprietari possono affidare l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di tali opere, ed altresì di quelle di miglioramento fondiario volontarie, al Consorzio di Bonifica previa sottoscrizioni di apposite convenzioni.
3. L'esecuzione delle opere di cui al comma 1, in caso di inadempienza da parte dei privati, è affidata al Consorzio di Bonifica con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
4. Le spese relative alle opere di cui al comma 3 sono ripartite a carico dei proprietari degli immobili su cui insistono le opere stesse, in rapporto ai benefici conseguiti.

## **ART. 6**

### **CONTRIBUTI - CATASTO CONSORTILE - TESORERIA**

1. Il Consorzio di Bonifica ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia agricoli che extra agricoli, siti nel comprensorio consortile per le spese di esercizio e manutenzione relative, che non siano a carico della Regione o di altri enti, nonché per quelle di funzionamento del Consorzio stesso, secondo la disciplina di cui agli artt. 10 e 11 della L.R. n. 42/2005 e s.m.i.
2. Sono obbligati al pagamento del contributo consortile i proprietari e/o altri soggetti individuati nel presente Statuto titolari di diritti reali ed altri diritti sugli immobili agricoli ed extra agricoli siti nel comprensorio consortile, compresi gli enti pubblici per i beni di loro pertinenza, che traggono un beneficio dalle opere di bonifica gestite dal Consorzio.
3. Il Consorzio di Bonifica a tal fine elabora un piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina l'indice di contributo di ciascun immobile. Al piano è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono ricompresi gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica.
4. I contributi di cui al comma 1, ai sensi delle disposizioni di leggi statali e regionali, costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo di terzi abilitati, sulla base di leggi vigenti in materia di tributi e in conformità alle specifiche disposizioni attuative contenute nel presente Statuto.
5. Il Consorzio, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale n. 42/2005, gestisce il proprio catasto consortile in cui sono e andranno iscritti tutti gli immobili siti nell'ambito del comprensorio consortile, con ricorso a sistemi informatizzati.
6. Il catasto sarà aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza.
7. Per l'istituzione e l'aggiornamento del catasto informatizzato e di un sistema informativo territoriale delle attività del Consorzio, la Regione -



come previsto all'art. 16 della Legge 42/05 - concorrerà nei relativi oneri con un contributo nella misura massima del 50% dell'ammontare delle spese sostenute e documentate.

8. La gestione del servizio di tesoreria per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese, è affidata, con Determinazione Direttoriale, ad un istituto bancario a trattativa privata, previa gara informale tra almeno tre istituti di credito.
9. L'Area Amministrativa e Affari Generali competente predispone il capitolato disciplinante le modalità e condizioni di resa del servizio, propedeutico alla stipula della convenzione che verrà sottoscritta dal Direttore Unico del Consorzio. Tre mesi prima della scadenza del servizio di Tesoreria il Responsabile dell'Area Amministrativa predispone la proposta per l'avvio delle procedure di riaffidamento e/o proroga del Servizio.

## **ART. 7**

### **PIANO DI CLASSIFICA E RUOLO CONTRIBUTI**

1. Il Consorzio di Bonifica, sulla base di indirizzi e di criteri omogenei stabiliti dalla Regione Molise, predispone ed aggiorna il piano di classifica per il riparto della contribuzione consortile che, in base a parametri ed elementi obiettivi di individuazione e quantificazione dei benefici tratti dagli immobili, determinano gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà, i cui dati identificativi sono custoditi ed aggiornati nell'apposito catasto consortile.
2. Le deliberazioni relative all'adozione del piano di classifica, nel rispetto delle norme Regionali e Statutarie, devono essere depositate, entro 30 giorni, presso la competente struttura regionale e dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicare nel *Bollettino ufficiale della Regione*.
3. Entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*, i soggetti interessati possono produrre ricorso alla Giunta regionale, la quale, acquisite le contro deduzioni dal Consorzio, deve pronunciarsi nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta e assumere le determinazioni definitive in ordine all'approvazione del piano.
4. Qualora il Consorzio non provveda all'adozione del piano di classifica entro il termine previsto dall'art. 11 della L.R.Molise n. 42/05 e s.m.i., la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta che deve provvedere entro sei mesi all'adozione del piano. Fino allo scadere del termine di cui al comma 1 del suddetto art.11, i ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati sono riferiti ai piani di classifica vigenti negli originari comprensori, ovvero, secondo necessità, sono determinati in base ad un piano provvisorio redatto dai Consorzi con i criteri e le modalità di cui al citato comma 1.
5. Nelle more dell'approvazione del piano di riparto da parte della Giunta regionale, decorsi 90 giorni dal deposito presso la competente struttura regionale, il Consorzio, con relativo Atto Deliberativo ha la facoltà di dare

esecuzione alla deliberazione di cui al comma 2, fatti salvi eventuali conguagli che si rendessero necessari a seguito di modifiche deliberate dalla Giunta regionale.

6. L'iscrizione dei proprietari nel catasto consorziale e nei relativi ruoli annuali, agli effetti anche dell'elettorato attivo e passivo, ha luogo d'ufficio in riferimento sia all'intestazione dei beni immobili del catasto tecnico-erariale sia a quella degli effettivi possessori risultanti da accertamenti a seguito dell'irreperibilità dei proprietari; l'iscrizione nel catasto dei conduttori ha luogo dietro domanda degli interessati corredata dal contratto agrario oppure da una dichiarazione, a firma del proprietario e del conduttore, da cui risultino l'esistenza del rapporto, l'obbligo del conduttore di pagare la quota del contributo consortile iscritto a carico del proprietario dell'immobile.
7. Gli iscritti nel catasto consortile hanno l'obbligo di comunicare al Consorzio qualsiasi variazione d'intestazione dei beni immobili oggetto dell'iscrizione nel catasto consortile nel termine di 60 giorni dall'effettiva variazione.
8. I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati vengono pubblicati sul sito internet del Consorzio di Bonifica ed al proprio Albo Pretorio, nonché all'albo dei Comuni del Comprensorio, per 15 giorni consecutivi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 8/6/2009 e, successivamente, consegnati all'eventuale società concessionaria e/o di supporto alla riscossione nei modi e nei termini stabiliti dall'Ente.
9. Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere per errore o per duplicazione dell'iscrizione. Il ricorso deve essere proposto al Comitato Esecutivo entro 30 giorni dalla notificazione dell'avviso di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione dell'avviso di mora. Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia il Comitato Esecutivo ha facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.
10. Per l'elaborazione del piano di classifica consortile di cui al comma 1, la Regione concorre alle relative spese con un contributo nella misura massima del 50 per cento dell'ammontare delle spese sostenute e documentate, ai sensi dell'art. 11, punto 8 della L.R. n. 42/05 e s.m.i.

## **ART. 8**

### **REGIME AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DEGLI SCARICHI NEI CANALI CONSORTILI**

1. Il Consorzio di Bonifica, provvede al censimento degli scarichi nei canali consortili.
2. In applicazione del comma 3 dell'articolo 27 della legge n. 36/1994 ed altri eventuali aggiornamenti normativi statali e regionali, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualunque

natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

3. Per lo scarico delle acque provenienti da fognature è obbligato a pagare il relativo contributo consortile l'ente gestore del servizio idrico integrato, ovvero, nelle more dell'affidamento di tale servizio, il Comune interessato.
4. Per ciascuno degli scarichi di cui al comma 1, il Consorzio di Bonifica deve rivedere o, in mancanza, adottare gli atti di concessione, individuando il relativo contributo da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.

## **Capo 2° - ORGANI DEL CONSORZIO- COSTITUZIONE E FUNZIONI**

### **ART. 9**

#### **ORGANI DEL CONSORZIO**

- 1) Sono Organi del Consorzio:
  - a) l'Assemblea dei Consorziati
  - b) il Consiglio dei delegati;
  - c) il Comitato Esecutivo;
  - d) il Presidente;
  - e) il Revisore Unico dei Conti.

## **SEZIONE PRIMA - L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI**

### **ART.10**

#### **COSTITUZIONE**

1. L'Assemblea ha funzioni elettive.
2. Fanno parte dell'Assemblea tutti i proprietari consorziati, iscritti nel catasto del Consorzio, che godano dei diritti civili, abbiano compiuto i diciotto anni e che paghino i contributi imposti dal Consorzio ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 42/2005 e s.m.i. Solidalmente con il proprietario o in luogo di questi, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea anche i possessori di fatto e, se lo richiedono, i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari ed i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare e paghino il contributo consortile.
3. L'assemblea elegge i componenti del Consiglio dei delegati, secondo le modalità e nei termini previsti dal presente statuto.

### **ART. 11**

#### **ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI**

1. Le operazioni di voto, per economicità di gestione, si svolgono presso la sola sede del Consorzio a Venafro. Il procedimento elettorale è disciplinato secondo i principi di cui all'articolo 19 della Legge Regionale n. 42/05 come sostituito dalla L.R n. 24/01/2018, n. 1, di seguito riportato:

“

1 *Ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato i consorziati aventi diritto al voto sono divisi in tre fasce, ad ognuna delle quali sono attribuiti i seggi in ragione della contribuenza complessiva a cui sono tenuti i consorziati per ogni singola fascia.*

2. *Rientrano nella prima fascia i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale di ciascun consorzio ed il numero totale delle ditte consorziate.*

3. *Rientrano nella terza fascia i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale di ciascun consorzio decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati di prima fascia e il numero totale delle ditte contribuenti di ciascun consorzio, decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.*

4. *Alla seconda fascia appartengono i consorziati non appartenenti alla prima e alla terza fascia.*

5. *La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi 2, 3 e 4 sono determinati sulla base di quanto riportato nel catasto consortile aggiornato alla data della convocazione delle elezioni consortili.*

6. *Gli statuti definiscono e disciplinano il sistema elettorale e determinano le regole e le modalità di svolgimento delle elezioni nel rispetto dei seguenti principi:*

a) *Favorire la partecipazione al voto dei consorziati;*

b) *Assicurare la concorrenzialità delle liste, la preferenza e la libera espressione del voto.”*

2. L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, fascia per fascia, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi nella lista degli aventi diritto al voto della rispettiva fascia.

3. Il sistema di voto è impiantato sul concorso tra liste di candidati presentate da un numero minimo di consorziati, variabile in ragione degli iscritti a votare in ciascuna fascia, che verrà stabilito, per ogni fascia, dal regolamento elettorale e, in mancanza dello stesso, con Delibera del Comitato Esecutivo in analogia ai criteri e procedure già adottati nelle altre precedenti elezioni.

4. Il numero di candidati per lista è il più ampio possibile, con un minimo non inferiore al numero dei consiglieri da eleggere nella fascia ed un massimo non superiore al numero dei consiglieri da eleggere tra tutte le fasce.
5. Non sono consentite espressioni di voto al di fuori delle liste.
6. Non è consentito votare per più di una lista.
7. E' consentito il voto per la lista senza espressione di preferenze.
8. E' consentita l'espressione di un numero di preferenze non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella fascia.
9. Per l'attribuzione dei seggi è dato rilievo primariamente alle cifre elettorali delle liste, con riparto in base a quozienti conseguiti e maggiori resti, e, successivamente, al numero delle preferenze conseguite dai candidati presenti nelle liste che hanno ottenuto seggi.
10. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
11. All'esclusivo fine di garantire la partecipazione al voto dei consorziati iscritti in fasce nelle quali non fosse effettuata la valida presentazione di almeno una lista, è prevista la libera espressione di preferenza a favore di qualunque iscritto nella fascia. Solo in tal caso l'attribuzione dei delegati riservati alla fascia avviene sulla base di una semplice graduatoria decrescente di numeri di preferenze personali riportate dai singoli votanti.
12. In ogni caso, a parità di voti, sia in presenza di una o più liste sia in assenza di liste, risulta eletto il consorziato con maggior carico contributivo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

## **ART. 12**

### **DIRITTO AL VOTO**

1. Hanno diritto al voto i componenti l'Assemblea dei consorziati, di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 10, che abbiano compiuto 18 anni, godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento di tutte le rate dei contributi, canoni ed altri oneri dovuti al Consorzio alla data della Delibera di convocazione delle elezioni consortili.
2. Ogni membro dell'Assemblea dei consorziati ha diritto ad un solo voto, a meno che non ricopra anche la qualifica di rappresentante legale di persone giuridiche, ovvero di curatore o amministratore di fallimento, secondo quanto previsto al 4° comma del presente articolo. In tal caso ha

diritto a due o più voti distinti, senza possibilità di ricevere deleghe di cui al successivo comma 3.

3. Ogni avente diritto al voto, da esercitarsi nella fascia in cui risulta contribuente, può farsi rappresentare nell'Assemblea dei consorziati, mediante delega, da un altro consorziato iscritto nella stessa fascia; non è ammesso il cumulo di più di una delega. Non hanno diritto al voto i consorziati e rappresentanti persone fisiche che non godano dei diritti civili.
4. Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificatamente designati dai competenti Organi societari; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.
5. In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato dall'intestatario dei contributi, fatta eccezione per il caso in cui l'intestatario comunichi al Consorzio il nominativo di altro comproprietario della stessa comunione il quale acquisisce il titolo di avente diritto al voto.
6. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da Notaio, segretario comunale o dai funzionari del Consorzio Responsabile dell'Area Amministrativa e del relativo Servizio catastale previsti dal POV. Tali deleghe dovranno essere consegnate al Presidente del seggio elettorale all'atto della votazione. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli Organi Consortili di cui al precedente art. 9 nonché a dipendenti del Consorzio.
7. L'iscrizione nell'Elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso.
8. In caso di decesso degli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto può esercitare lo stesso diritto il primo dei legittimi eredi del "de cuius" che ne faccia formale richiesta al Consorzio.

## **ART. 13**

### **OPERAZIONI DI VOTO**

1. L'Assemblea ha luogo normalmente ogni 5 anni. La sua convocazione viene fissata dal Consiglio dei Delegati 90 giorni prima della scadenza dello stesso Consiglio, scadenza decorrente dalla data di pubblicazione della Delibera di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere Delegato consortile.
2. La formazione dell'Elenco degli aventi diritto al voto, redatto dall'Ufficio competente, è approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo, deve avvenire ogni qualvolta viene convocata l'Assemblea e l'Elenco deve essere aggiornato e chiuso alla data della convocazione delle elezioni consortili. L'Elenco dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto:
  - le generalità dei consorziati intestatari degli avvisi di pagamento;
  - l'ammontare complessivo del contributo iscritto nel ruolo dell'esercizio finanziario in corso alla data di convocazione delle elezioni consortili;

- l'indicazione della sede presso la quale deve essere esercitato il diritto di voto.
- 3. La deliberazione del Comitato Esecutivo di approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto, unitamente allo stesso, dovrà essere pubblicata oltre che all'Albo pretorio consortile, sul sito internet del Consorzio ed all'Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio, per un periodo di 15 giorni consecutivi.
- 4. Durante lo stesso periodo l'Elenco cartaceo dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati, presso l'Ufficio Amministrativo del Consorzio.
- 5. Dell'avvenuta pubblicazione dell'Elenco dovrà essere data contemporaneamente notizia mediante affissione nei Comuni di apposito manifesto informativo e con comunicato stampa sui principali organi di informazione locale, nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati.
- 6. I reclami contro le risultanze dell'Elenco debbono essere diretti al Comitato Esecutivo, inviati, mediante presentazione al protocollo del Consorzio negli orari d'ufficio, con raccomandata A.R., tramite Pec o nelle forme di legge, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di dieci giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione.
- 7. Il Comitato Esecutivo, sugli eventuali reclami pervenuti, entro dieci giorni dall'acquisizione degli stessi al protocollo del Consorzio, si pronuncia con provvedimento motivato introducendo le eventuali variazioni nell'Elenco. Tali decisioni vengono comunicate ai destinatari con raccomandata A.R., tramite Pec o altre modalità di legge, entro 5 gg dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo del Consorzio.
- 8. La data di convocazione dell'Assemblea viene fissata con deliberazione del Consiglio dei Delegati; Detta data deve essere pubblicizzata mediante avviso da pubblicarsi all'Albo consorziale e sul sito istituzionale dell'Ente almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
- 9. Nell'Avviso saranno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora, la sede, l'inizio e il termine delle votazioni, e i dati salienti del procedimento elettorale.
- 10. Tale Avviso di convocazione dell'Assemblea, sarà altresì divulgato mediante affissione di manifesti nei Comuni del comprensorio, da effettuarsi almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e con comunicato stampa.
- 11. L'Assemblea ha luogo normalmente ogni cinque anni, sempre ché siano trascorsi 50 giorni dall'ultima comunicazione delle decisioni del Comitato Esecutivo riguardo alla formazione dell'Elenco degli aventi diritto al voto. Tutti i successivi adempimenti e/o atti Amministrativi gestionali saranno predisposti dal Responsabile dell'Area Amministrativa e adottati con Determinazioni del Direttore Unico.

12. Per ogni fascia viene istituito uno o più seggi composti da un Presidente, due scrutatori ed un segretario nominati dal Direttore su proposta del responsabile dell'Area Amministrativa, previo avviso pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Consorzio.
13. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
14. Le schede di votazione, debitamente timbrate dall'Ufficio di competenza del Consorzio con timbro dedicato, dovranno essere consegnate dal Responsabile dell'Area Amministrativa al Presidente del seggio che prima dell'inizio delle votazioni controllerà, insieme con gli scrutatori, il numero di esse, facendone menzione nell'apposito verbale di cui al comma 31.
15. Gli iscritti nell'Elenco degli aventi diritto al voto possono presentare liste di candidati scelti tra i consorziati iscritti negli elenchi stessi, ivi compresi i legittimi rappresentanti delle persone giuridiche. Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita. Le liste devono essere consegnate in originale e copia entro e non oltre le ore 18 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea al funzionario del Consorzio, Responsabile dell'Area Amministrativa, il quale curerà l'acquisizione al protocollo dell'Ente apponendo sulla copia la firma per ricevuta con l'indicazione dell'ora e del giorno di ricezione e del numero di protocollo.
16. Ciascuna lista (riportante la denominazione della stessa), deve essere firmata per accettazione dai candidati e sottoscritta da un numero di aventi diritto al voto variabile in ragione degli iscritti a votare in ciascuna fascia, che verrà stabilito, per ogni fascia, dal regolamento elettorale. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste dovranno essere dichiarate autentiche da un Notaio, dai Segretari Comunali dei Comuni del Comprensorio Consortile o dai funzionari del Consorzio, Responsabile dell'Area Amministrativa o della Sezione Catastale.
17. I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista.
18. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di presentatori, avrà efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi nulla la firma delle liste successive.
19. Gli atti gestionali del Consorzio, debitamente motivati, in ordine all'accettazione o esclusione delle liste nonché alla eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista saranno comunicate, entro otto giorni dal ricevimento delle stesse, al primo fra i firmatari presentatori della relativa lista.
20. Le liste accettate saranno distintamente trascritte dal Consorzio secondo l'ordine di presentazione al protocollo e, sulle schede predisposte per le votazioni, verrà altresì rispettato l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste. In testa a ciascuna lista sarà stampata una casella e a fianco di ciascuno dei nomi dei candidati indicati nelle liste sarà stampata una casella di minore dimensione.



21. Per votare la lista dei candidati, va apposto un segno sulla casella stampata in testa alla lista medesima.
22. L'elettore può altresì votare singoli candidati indicati in una lista apponendo un segno nelle relative caselle stampate a fianco dei nominativi medesimi.
23. In ogni scheda non può essere votato, a pena di nullità della scheda, un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere.
24. Nel caso non siano presentate liste in una o più fasce, saranno predisposte apposite schede con tante righe in bianco quanti sono i Consiglieri da eleggere nella singola fascia, sulle quali l'elettore potrà scrivere i nominativi dei candidati prescelti e, nei casi di omonimia anche la data di nascita.
25. Sarà cura del Presidente del seggio consegnare a ciascun elettore la scheda di competenza.
26. In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco dei votanti, derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del Responsabile dell'Area Amministrativa o del Direttore, esibita e consegnata dall'interessato, per risultare allegata al verbale.
27. Tra l'apertura e la chiusura delle operazioni di voto devono trascorrere almeno dieci ore. L'orario sarà stabilito nella Deliberazione di convocazione dell'Assemblea. Gli aventi diritto al voto che, al momento stabilito per la chiusura delle votazioni, si trovino nella sede del Consorzio saranno ammessi a votare.
28. L'elettore, espresso il voto, consegnerà la scheda, dopo averla ripiegata, al Presidente del seggio il quale, previo contestuale riscontro, la introdurrà subito nell'apposita urna. Nel contempo uno degli scrutatori apporrà la firma accanto al nome dell'elettore iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto.
29. Sono nulle le schede che, oltre all'espressione del voto, contengano qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa renderne identificabile la provenienza.
30. Il Presidente del seggio e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto e le decisioni saranno riportate nell'apposito verbale di cui al comma 31.
31. Per quant'altro non previsto nel presente articolo e nello specifico regolamento per le elezioni consortili valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo V del D.P.R. 5 aprile 1951 n. 203, recante norme per l'elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali, e successive variazioni ed integrazioni.

32. Subito dopo la chiusura della votazione il Presidente del seggio e gli scrutatori procederanno allo scrutinio. Di tale operazione dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza indugio all'Amministrazione del Consorzio unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle o non utilizzate, alle deleghe ed eventuali altri atti.
33. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
34. Contro le operazioni elettorali può essere interposto reclamo al Comitato Esecutivo, da depositarsi entro cinque giorni dalla data di chiusura delle operazioni di voto, presso la segreteria del Consorzio.
35. Il Comitato Esecutivo uscente, entro venti giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 31, presa visione dei verbali e degli atti, su specifico atto istruttorio della competente Area Amministrativa, decide sugli eventuali reclami e procede all'adozione della Deliberazione di proclamazione degli eletti e del Consigliere più anziano di età, in applicazione delle norme di cui al presente Statuto, previa verifica delle norme di ineleggibilità previste nel successivo art. 14.
36. Avverso tale atto, che verrà pubblicato ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, è possibile ricorrere in via gerarchica ai sensi dell'Art. 28 della L.R. n. 42/2005 nonché dell'Art. 37 del presente Statuto.
37. La delibera di proclamazione degli eletti con i verbali riguardanti le operazioni elettorali, più gli eventuali reclami e le conseguenti deliberazioni dell'Amministrazione consortile, sono trasmessi alla Giunta Regionale tramite l'Assessorato regionale all'Agricoltura entro sei giorni dalla data della pubblicazione all'albo pretorio e sul sito del Consorzio.

## **ART. 14**

### **INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ**

1. Non possono essere eletti nel Consiglio dei Delegati alla data di approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto:
  - a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
  - b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
  - c) gli interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
  - d) coloro che hanno riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano sottoposti a misure che non consentono le iscrizioni nelle liste elettorali politiche;
  - e) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;
  - f) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del Consorzio;
  - g) coloro che gestiscono il denaro consortile o che, avendolo gestito, non ne hanno reso il conto;
  - h) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;

- i) coloro che eseguono opere per conto del Consorzio;
- l) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, a seguito di accertamento d'ufficio dopo la scadenza dei termini previsti per la riscossione nei relativi atti adottati (Deliberazioni-Determinazioni);
- m) i parenti e affini del Direttore Unico e dei Responsabili d'Area del Consorzio, entro il 2° grado;
- n) Non possono essere contemporaneamente delegati i parenti e affini entro il 2° grado e i coniugi. L'ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi;
- o) Le cause su indicate, se intervengono in corso di mandato, comportano la decadenza dall'incarico, su proposta del Responsabile dell'Area Amministrativa e Affari Generali;
- p) Le cariche di Presidente, Vicepresidente e componente del Comitato Esecutivo sono incompatibili con la carica di Consigliere regionale, Presidente della Provincia e Assessore provinciale, Sindaco e Assessore dei Comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile e con lo stato di funzionario della Regione e di amministratore o funzionario di Ente strumentale della Regione.

## **SEZIONE SECONDA – IL CONSIGLIO DEI DELEGATI**

### **ART. 15**

#### **COMPOSIZIONE E INSEDIAMENTO**

1. Il Consiglio dei delegati è composto da quindici membri di cui dodici elettivi e tre nominati dal Consiglio Regionale con voto limitato. Il Consiglio Regionale provvede alle nomine di sua competenza entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali presso il Consorzio. Negli ultimi tre giorni del predetto termine, ove le nomine non siano state ancora deliberate, vi provvede il Presidente del Consiglio Regionale.
2. Entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, dispone il termine entro il quale deve tenersi la prima riunione del Consiglio dei delegati. Trascorsi cinque giorni dalla mancata indicazione del predetto termine, il Consiglio è convocato obbligatoriamente dal Commissario Straordinario, qualora in carica, o dal nuovo Consigliere eletto più anziano di età entro e non oltre il 20° giorno successivo. In caso di mancata convocazione nei suddetti termini, la stessa deve essere effettuata, con le stesse modalità e termini, tempestivamente dal Revisore Unico o dal Presidente del Collegio se ancora in carica. Da tale riunione il Consiglio può utilmente funzionare anche se non ancora effettuate le nomine di competenza della Regione e può validamente deliberare con la presenza della maggioranza della totalità dei componenti assegnati e a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla Legge Regionale n. 42/2005 per particolari deliberazioni.

## ART.16

### COMPETENZE

1. Al Consiglio dei delegati spettano le funzioni di determinare l'indirizzo operativo ed amministrativo del Consorzio e ne controlla l'attuazione; esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dal presente Statuto; approva i piani e programmi dell'attività consortile.
2. Al Consiglio dei delegati in particolare spetta l'adozione di atti deliberativi da adottare con le modalità, istruttoria e pareri previsti dalle leggi regionali, nazionali e dal vigente Regolamento P.O.V., e nel rispetto della Delibera di Giunta Regionale del Molise n. 231/2006 provvede:
  - a) Deliberare la convalida degli eletti alla carica di consigliere ai sensi delle norme statutarie;
  - b) Deliberare l'elezione tra i suoi membri elettivi, con separate votazioni, adottate a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, del Presidente del Comitato Esecutivo e poi quella del Vice Presidente;
  - c) Deliberare l'elezione con voto segreto e a maggioranza assoluta componenti il Consiglio dei Delegati dei tre componenti del Comitato Esecutivo tra i membri eletti dall'Assemblea, le preferenze esprimibili non devono essere superiori ai due terzi dei componenti da eleggere;
  - d) deliberare le indennità, i rimborsi spese e i gettoni di presenza spettanti ai componenti del Comitato Esecutivo nonché i gettoni di presenza ed i rimborsi spese ai componenti del Consiglio dei delegati e le indennità e i rimborsi spese del Revisore Unico e per coloro che rivestono particolari incarichi, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle direttive ricevute dalla Giunta Regionale;
  - e) deliberare l'adozione dello Statuto e le sue eventuali variazioni;
  - f) deliberare l'adozione dei regolamenti per l'amministrazione del Consorzio, il piano di organizzazione degli uffici e per l'ordinamento del personale e le eventuali modifiche;
  - g) deliberare l'adozione e approvazione del bilancio di previsione entro il 15 dicembre e le relative eventuali variazioni nonché il conto consuntivo dell'esercizio di riferimento entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dello stesso;
  - h) deliberare gli indirizzi generali di gestione e gli accordi di programma;
  - i) deliberare l'adozione del regolamento per le elezioni;
  - j) deliberare l'adozione del piano generale di bonifica;
  - k) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei consorziati per le elezioni del Consiglio dei delegati;
  - l) deliberare l'adozione del piano di classifica per il riparto delle spese di manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al consorzio, nonché delle spese generali di funzionamento;
  - m) deliberare l'assunzione di mutui;
  - n) deliberare sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari;

- o) deliberare la costituzione, nel suo interno, di commissioni aventi compito di istruire e riferire, in sede consultiva, su materie di sua competenza;
- p) deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad Enti, Società consortili e a Società miste, previa autorizzazione della Giunta Regionale;
- q) deliberare la convalida dei nuovi consiglieri delegati, proclamati eletti dal Comitato Esecutivo Esecutivo a seguito di surroga per decadenza dalle cariche dei consiglieri di cui agli artt. 27 e 28 e 29 del presente Statuto;
- r) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato Esecutivo.

## **ART. 17**

### **CONVOCAZIONE**

1. Il Consiglio dei delegati si riunisce di diritto non meno di due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo.
2. Le riunioni del Consiglio dei delegati hanno luogo nella sede del Consorzio o in altra sede idonea scelta dal Presidente.
3. La convocazione del Consiglio dei delegati è disposta dal Presidente, con preavviso, mediante lettera raccomandata A/R o Pec spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
5. Almeno quarantotto ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi e quelli non lavorativi, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno e relative proposte di deliberazioni, unitamente ai pareri tecnici dei Responsabili d'Area consortili, saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, (Area Amministrativa ed Affari Generali), a disposizione dei Consiglieri.
6. In caso di urgenza, la convocazione deve essere disposta con preavviso di ventiquattro ore, mediante comunicazione digitale (Po Fax) o con altro mezzo di comunicazione e la eventuale documentazione, (proposta di deliberazione con i relativi pareri tecnici-contabili), sarà resa disponibile in apertura di riunione. Le sedute del Consiglio dei Delegati devono iniziare entro i 30 minuti all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
7. Il Consiglio dei delegati è altresì convocato, con le predette modalità e con indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta della maggioranza dei componenti il Comitato Esecutivo o di almeno un terzo dei consiglieri in carica oppure dal Revisore Unico ai sensi anche del successivo art. 39.
8. Il Consiglio dei delegati si riunisce in prima seduta entro la data di insediamento disposta dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi del precedente art. 15, su convocazione del Commissario Straordinario in carica o del nuovo Consigliere eletto più anziano di età che ne assumono la Presidenza fino alla elezione e nomina del Presidente qualora presente.

## **SEZIONE TERZA - COMITATO ESECUTIVO**

### **ART.18**

#### **ELEZIONE E COMPOSIZIONE**

1. Il Consiglio dei delegati, all'uopo convocato con le modalità indicate negli articoli precedenti, nella sua prima riunione procede alla convalida degli eletti ed a eleggere, a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed a votazione segreta, il Presidente, poi il Vice Presidente e a seguire, gli altri tre componenti del Comitato Esecutivo, tra i membri eletti dall'Assemblea, potendo esprimere ciascun consigliere un numero massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere. Saranno dichiarati eletti coloro che avranno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Qualora non risultassero eletti tutti i componenti del Comitato si procederà nella stessa seduta a una sola nuova votazione, con le medesime modalità della prima.
2. Partecipa alle sedute del Consiglio dei delegati e del Comitato Esecutivo, con voto consultivo, il Direttore del Consorzio ed il Revisore Unico.
3. il Comitato Esecutivo è composto da cinque componenti compresi il Presidente e il Vice Presidente.

### **ART. 19**

#### **COMPETENZE**

1. Il Comitato Esecutivo è l'organo esecutivo del Consorzio che provvede, ai sensi dell'art. 5 della L.R. Molise n. 1/2018 che ha inserito l'art. 14 bis nella L.R. n. 42/05, al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:
  - a) La realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti dell'ente;
  - b) La gestione efficace ed efficiente delle risorse;
  - c) Il monitoraggio dei costi dell'attività consortile.
2. Al Comitato sono inoltre affidate le seguenti competenze da attuare con l'adozione dei relativi atti deliberativi previa istruttoria e pareri previsti dalle leggi regionali, nazionali e dal vigente Regolamento P.O.V.  
Spetta in particolare al Comitato Esecutivo:
  - a) deliberare l'approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto;b) deliberare la designazione dei propri rappresentanti all'interno di organi esterni ed in particolare in organi consultivi come la Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione prevista dalla Legge regionale n. 42/2005;
  - c) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;  
deliberare la predisposizione degli schemi dello Statuto, i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile il regolamento per le elezioni e le relative variazioni e aggiornamenti alle normative regionali;
  - d) deliberare sulla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;

- e) deliberare la predisposizione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del conto consuntivo;
- f) deliberare l'emissione dei ruoli di contribuenza, ordinari e straordinari, redatti sulla base del piano di classifica;
- g) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia, per lo svolgimento di operazioni necessarie per l'adempimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di crediti nei confronti dello Stato, della Regione, di Enti e di privati.
- h) deliberare sui progetti preliminari, su quelli esecutivi e definitivi, anche ai fini della manutenzione ed esercizio delle opere anche previste nel programma annuale e triennale dei lavori pubblici allegato al Bilancio di previsione, sulle perizie anche suppletive, di variante e di assestamento nonché sugli adempimenti dovuti e consequenziali all'esecuzione e collaudo dei lavori.
- i) deliberare sulle domande di concessione e di finanziamento dei lavori pubblici previsti nel programma annuale e triennale dei lavori allegati al bilancio di previsione;
- j) deliberare sugli accordi di programma di cui al precedente art. 4;
- k) deliberare gli atti di indirizzo per l'aggiornamento digitale del catasto consortile, nonché dell'elenco degli scarichi nei canali consortili.
- l) deliberare lo schema, e relativi aggiornamenti, del piano per l'organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica che indica, fra l'altro, l'apparato organizzativo preposto al funzionamento delle strutture di bonifica;
- m) deliberare l'elenco annuale ed il piano triennale dei lavori pubblici, predisposto dal Direttore Unico, da adottarsi da parte del Consiglio dei delegati unitamente al bilancio di previsione;
- n) Deliberare specifici atti di indirizzo per le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili;
- o) Deliberare l'adozione degli atti di indirizzo necessari per la definizione e raggiungimento degli obiettivi e programmi approvati dal Consiglio dei Delegati nonché procedere alla verifica e rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- p) deliberare sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- q) deliberare sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri Organi consorziali o della Direzione dell'Ente, sempre che non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio dei delegati, tramite il Presidente.
- r) Deliberare l'approvazione, allo scadere del proprio mandato, di una relazione tecnico-economica finanziaria sull'attività svolta, da pubblicarsi all'albo pretorio e sul sito internet del Consorzio, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'elezione del nuovo consiglio dei delegati.

## **ART. 20**

### **PROVVEDIMENTI DI URGENZA**

1. In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio dei delegati, il Comitato Esecutivo può deliberare sulle materie di

competenza del Consiglio stesso, ad eccezione di quelle indicate alle lettere a), b), c), d), e), h), i) e j) del precedente art. 16.

2. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio dei delegati nella sua riunione immediatamente successiva e comunque entro trenta giorni dall'adozione degli atti o entro la chiusura dell'Esercizio.

## **ART. 21**

### **CONVOCAZIONE**

1. Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente. Deve altresì essere convocato entro dieci giorni, quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare e le relative proposte di Deliberazioni, unitamente ai pareri tecnici dei competenti Responsabili d'Area consortili.
2. Le riunioni del Comitato Esecutivo hanno luogo nella sede consortile o in altra sede idonea scelta dal Presidente.
3. La convocazione, disposta dal Presidente, deve essere fatta, dalla competente Area Amministrativa, con lettera raccomandata A/R, tramite Pec o con altro mezzo di comunicazione individuato dal Comitato Esecutivo con l'approvazione unanime dei componenti lo stesso, spedita ai componenti almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, esclusi i giorni festivi. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
4. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma/fax/e-mail -pec - telefono o altro mezzo di comunicazione non meno un giorno prima della data della riunione.
5. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione mediante telegramma/fax/e-mail-pec o con altro mezzo di comunicazione ai componenti il Comitato Esecutivo almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi.
6. Nel corso della seduta, in caso di unanimità di parere di tutti i componenti del Comitato Esecutivo, possono essere inseriti dopo l'ultimo argomento all'ordine del giorno, altri argomenti da discutere e deliberare.
7. Gli atti e relative proposte di Deliberazioni riferite agli argomenti da trattare saranno depositati, presso la segreteria del Consorzio (Ufficio Resp. Area Amministrativa), a disposizione dei componenti, almeno un giorno lavorativo prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi e di quelli non lavorativi.
8. Alla discussione di determinati argomenti di competenza del Comitato Esecutivo possono essere chiamati ad assistere e fornire pareri funzionari interni o personale esterno con specifiche competenze sugli argomenti in discussione.



## **SEZIONE QUARTA - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE**

### **ART. 22**

#### **PRESIDENTE**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio e gli sono attribuite le competenze di rappresentante generale dell'Ente (es. Associazioni di categoria, ecc.).
2. Il Presidente esercita le seguenti principali funzioni ed adotta i relativi atti deliberativi con le modalità, istruttoria e pareri previsti dalle leggi regionali, nazionali e dal vigente Regolamento P.O.V.:
  - a) sovrintende l'Amministrazione consorziale;
  - b) convoca e presiede il Consiglio dei Delegati e il Comitato Esecutivo e svolge le altre funzioni previste dal presente Statuto;
  - c) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
  - d) delibera gli atti di indirizzo al Direttore per promuovere le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Comitato Esecutivo;
  - e) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consorziali;
  - f) sottoscrive gli accordi sindacali di ambito locale;
  - g) delibera gli atti di indirizzo al Direttore a stare o resistere in giudizio;
  - h) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate anche dagli uffici;
  - i) stipula e sottoscrive, sulla base delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, gli accordi di programma di cui al precedente art. 4;
  - j) delibera la nomina del Direttore;
  - k) delibera in caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione del Comitato Esecutivo, sulle materie di competenza del Comitato Esecutivo.
3. Tali deliberazioni, devono essere sottoposte alla ratifica del Comitato Esecutivo nell'adunanza immediatamente successiva e comunque entro trenta giorni dalla sua adozione o entro la chiusura dell'Esercizio.
4. Il Presidente è coadiuvato dal Vice Presidente e può essere costituito l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente e dal Vice Presidente la cui attività sarà verbalizzata in apposito registro.

### **ART. 23**

#### **VICE PRESIDENTE**

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

## **SEZIONE QUINTA - DISPOSIZIONI COMUNI**

### **ART.24**

#### **ACCETTAZIONE CARICHE ELETTIVE**

1. L'elezione si perfeziona con l'accettazione della carica che dovrà essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata A.R., consegnata a mani al protocollo o trasmessa tramite pec entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato della proclamazione.
2. Tale avviso dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche consortili, con raccomandata A.R. o tramite pec entro tre giorni dalla data di pubblicazione della Deliberazione di proclamazione o della votazione di cui al comma 4, a seconda che si tratti di elezione a delegato od alle altre cariche consortili.
3. In difetto di accettazione entro i termini indicati, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario e al suo posto subentra chi ha ottenuto, nella stessa lista della medesima fascia, il numero di voti immediatamente inferiore ovvero il candidato individuato ai sensi dell'art. 29, comma 1, del presente Statuto.
4. Alla convalida della elezione dei Consiglieri provvede il Consiglio dei delegati nella prima seduta, come previsto dal precedente art. 16, lett. a).
5. L'elezione a Presidente, Vicepresidente e a componente del Comitato Esecutivo si perfeziona con l'accettazione della carica, dichiarata seduta stante al Consiglio dei delegati e messa a verbale, o comunicata al Consorzio con lettera raccomandata, tramite pec o consegnata a mani al protocollo dell'Ente, entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni, spedito nei modi e termini di cui al comma 2.
6. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vicepresidente o componente del Comitato Esecutivo, dichiarata seduta stante, il Consiglio dei delegati procederà a nuova elezione nella stessa seduta, ovvero in quella immediatamente successiva alla data di ricevimento della lettera di rinuncia.

### **ART. 25**

#### **DURATA CARICHE ELETTIVE**

1. I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
2. Il quinquennio decorre, per tutti gli organi, dalla data di pubblicazione della deliberazione di proclamazione della elezione del Consiglio dei delegati. come previsto dal precedente art. 13, punto 35.
3. Le elezioni del Consiglio dei delegati dovranno essere tenute entro la scadenza del quinquennio e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio.

4. Il Consigliere delegato eletto che per qualsiasi motivo cessi o decada dalla carica ai sensi dell'art. 27, 28 e 29 è surrogato con il primo dei candidati non eletti nella medesima lista o, in mancanza di lista, dal candidato primo non eletto; nel termine di 10 giorni dalla cessazione della carica il Comitato Esecutivo adotta la relativa deliberazione di proclamazione del nuovo consigliere che sarà ratificata dal Consiglio dei delegati nella sua prima riunione utile oppure entro 30 giorni dall'eventuale opposizione alla stessa. Se viene meno per contestuali dimissioni, anche se presentate con atti separati, la maggioranza dei Consiglieri eletti, si procede a nuove elezioni.

## **ART. 26**

### **CARICHE ELETTIVE E MANDATO ELETTORALE**

1. I componenti il Consiglio dei delegati entrano in carica all'atto dell'accettazione della carica, come previsto dal precedente art. 24, punto 1.
2. Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti il Comitato Esecutivo entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 24.
3. Gli organi cessati per scadenza del termine quinquennale, rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione sino all'effettivo insediamento dei nuovi corrispondenti organi.

## **ART. 27**

### **CESSAZIONE E DECADENZA CARICHE ELETTIVE**

1. La cessazione o decadenza dalla carica di consigliere può avvenire, oltre che per scadenza scioglimento anticipato del Consiglio dei delegati, per le seguenti cause:
  - dimissioni volontarie da Consigliere;
  - decadenza per il venir meno di uno dei requisiti di eleggibilità previsti al precedente art. 14;
  - decadenza per annullamento dell'elezione per irregolarità delle operazioni elettorali;
  - per accertata inabilità fisica o impedimento di carattere permanente incompatibile con l'esercizio della funzione;
  - per mancata partecipazione al Consiglio dei delegati per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
  - per inottemperanza all'obbligo previsto dal successivo art. 32;
2. La cessazione o decadenza dalla carica di componente del Comitato Esecutivo può avvenire:
  - dalle dimissioni volontarie da componente il Comitato;

- decadenza per il venir meno di uno dei requisiti di eleggibilità previsti al precedente art. 14;
  - per accertata inabilità fisica o impedimento di carattere permanente incompatibile con l'esercizio della funzione;
  - dalla mancata partecipazione per tre sedute consecutive al Comitato Esecutivo senza giustificato motivo;
  - per inottemperanza all'obbligo previsto dal successivo art. 32
3. La decadenza è pronunciata, con effetto immediato, dal Comitato Esecutivo ai sensi del precedente art. 25 punto 4, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

### **ART. 28**

#### **DIMISSIONI**

4. Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata A.R., tramite pec oppure consegnate a mano direttamente al protocollo del Consorzio. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo, sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci.

### **ART. 29**

#### **MOZIONE DI SFIDUCIA NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE E DI SINGOLI COMPONENTI DEL COMITATO ESECUTIVO**

1. Il Presidente, il Vice Presidente e Componenti il Comitato Esecutivo cessano dalla loro carica oltre che per scadenza, dimissioni, anche a seguito di mozione di sfiducia nei propri confronti e dei rispettivi ruoli.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata, secondo i principi generali stabiliti per tale istituto dall'art. 94 della Costituzione e dall'art. 52 del TUEL, e sottoscritta dalla maggioranza assoluta del Consiglio con lettera Racc. A.R., oppure a consegnata mano in originale al protocollo dell'Ente, indirizzata al Presidente del Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro.
3. Il Presidente obbligatoriamente convoca il Consiglio entro e non oltre 10 giorni dall'assunzione al protocollo della richiesta. L'ordine del giorno dovrà contenere esclusivamente l'esame e l'ammissibilità della richiesta di mozione di sfiducia, nei confronti del Presidente, del Vice Presidente e/o dei singoli componenti il Comitato, nonché l'eventuale sostituzione dei soggetti sfiduciati.
4. Dichiarata l'ammissibilità della mozione di sfiducia a maggioranza assoluta, la decadenza è pronunciata con effetto immediato sempre dalla maggioranza assoluta del Consiglio con espressa votazione palese. Nella stessa seduta il Consiglio dei Delegati, sempre a maggioranza assoluta, provvederà alla sostituzione dei soggetti sfiduciati. Nel caso che la votazione non raggiunga la maggioranza assoluta, la stessa sarà ripetuta una sola volta. Il Consiglio dei Delegati dovrà essere riconvocato entro quindici giorni successivi dall'ultima seduta consiliare per la ricomposizione degli Organi consortili.

5. In caso di decadenza del solo Presidente questi verrà sostituito fino a nuova elezione dal Vice Presidente che assume tutte le funzioni.
6. In caso di cessazione del Presidente, del Vice Presidente ed Assessori, assume temporaneamente le funzioni di Presidente il Consigliere Anziano.

### **ART. 30**

#### **VACANZA CARICHE**

1. Nell'ipotesi di cui ai precedenti articoli 27 e 28, il Consigliere è sostituito con deliberazione del Comitato Esecutivo - con le modalità previste dall'art. 25, punto 4 - dal primo candidato non eletto, nella stessa lista della medesima fascia, con scorrimento della relativa graduatoria. Non ricorrendo tale circostanza, viene prescelto il candidato che, nelle altre liste della medesima fascia, o subordinatamente - in assenza di liste - rispetto alla graduatoria formata, ha conseguito il maggior numero dei voti ed in caso di parità di voti, risulta eletto il candidato consorziato con maggior carico contributivo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età; qualora non presenti altre liste o candidati nella stessa fascia, viene prescelto il candidato che, in assoluto rispetto ai risultati elettorali di tutte le fasce, ha conseguito il maggior numero dei voti ed in caso di parità di voti, il candidato consorziato con maggior carico contributivo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
2. I nuovi nominati, rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.
3. Quando il Presidente, il Vicepresidente od alcuno dei componenti il Comitato Esecutivo cessino dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il Consiglio dei delegati per provvedere alla loro sostituzione.
4. Nel caso che il numero dei componenti assegnati al Consiglio dei delegati scenda al di sotto della maggioranza dei componenti, il Comitato Esecutivo dovrà convocare l'Assemblea del Consorzio per il rinnovo del Consiglio stesso, secondo le disposizioni e procedure previste nella Legge Regionale n. 42/2005 e s.m.i., nonché nel presente Statuto.

### **ART. 31**

#### **PARTECIPAZIONI E VALIDITÀ ADUNANZE DEGLI ORGANI CONSORTILI**

1. Le adunanze del Consiglio dei delegati sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vice Presidente o il Consigliere anziano e delibera validamente a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla Legge regionale n. 42/2005.

2. Le adunanze del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vicepresidente o il Consigliere più anziano di età ff. di Presidente.
9. Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio dei delegati e del Comitato Esecutivo funzionari interni del Consorzio o personale esterno con specifiche competenze sugli argomenti in discussione.
3. Il Direttore del Consorzio assiste alle sedute del Consiglio dei delegati e del Comitato Esecutivo con parere consultivo;
4. Il Revisore Unico assiste alle sedute del Consiglio dei delegati e del Comitato Esecutivo.

## **ART. 32**

### **SEGRETERIA ORGANI CONSORZIALI**

1. L'attività di Segreteria degli organi consorziali è disciplinata dal Piano di Organizzazione Variabile del personale (P.O.V.).
2. Le funzioni di Segretario degli Organi consortili, ai sensi e per gli effetti del suddetto POV, sono svolte dal Responsabile Area Amministrativa ed Affari Generali, il quale acquisisce dagli uffici consortili le proposte di deliberazione e Determinazioni con i relativi pareri Tecnici e/o contabili ove previsti dalle normative Regionali, Nazionali, Statutarie e Regolamentari sugli argomenti di competenza da sottoporre agli Organi preposti all'adozione delle Deliberazioni o Determinazioni del Direttore Unico, depositando tale documentazione nel suo Ufficio a disposizione dei componenti gli Organi deliberanti nei termini previsti dal presente Statuto.
3. In caso di assenza e/o impedimento del Responsabile dell'area Amministrativa le funzioni dello stesso sono svolte temporaneamente dal suo sostituto Responsabile di sezione Ragioneria e bilancio e, in caso di assenza di entrambi dal Responsabile Area Tecnico-Agraria. Nei casi di urgenza e in assenza dei preposti le funzioni sono svolte dal Direttore del Consorzio.

## **ART. 33**

### **ASTENSIONI**

1. Il Consigliere o il componente il Comitato Esecutivo che, in merito all'oggetto di una determinata deliberazione abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve assentarsi temporaneamente dalla riunione.
2. Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti il Direttore o altro funzionario presente alla seduta, l'interessato dovrà assentarsi e, qualora, trattasi del Segretario, le funzioni di quest'ultimo saranno svolte temporaneamente dal suo sostituto "Responsabile di sezione Ragioneria e bilancio" e, a seguire dal Responsabile Area Tecnico-Agraria ai sensi del vigente P.O.V., e, in assenza degli stessi, e in casi di urgenza, dal Direttore Unico oppure dal componente dell'Organo deliberante più giovane di età.
3. La violazione dell'obbligo fissato al precedente comma comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità

per danni, oltre la nullità dell'atto nei casi del Segretario f.f. e la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.

#### **ART. 34**

##### **VOTAZIONI**

1. Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone o interessi personali ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta, la votazione segreta resta esclusa nei casi previsti dal precedente art. 29.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza della totalità dei componenti assegnati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Il Direttore del Consorzio assiste alle sedute del Consiglio dei delegati e del Comitato Esecutivo esprimendo su ogni argomento il parere consultivo.
4. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta una sola volta al fine di raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente.
5. In caso di votazione segreta vengono nominati dal Presidente della seduta gli scrutatori ritenuti necessari allo svolgimento delle funzioni.

#### **ART.35**

##### **VERBALI ADUNANZE**

1. Per ogni adunanza viene redatto dal Segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.
2. I verbali sono firmati dal Segretario degli Organi o da colui che ha svolto le funzioni, dal Presidente dell'Organo, o da colui che ha svolto le funzioni, nonché dagli eventuali scrutatori quando le votazioni siano effettuate a scrutinio segreto.

#### **ART.36**

##### **PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI**

1. Gli adempimenti di pubblicazione degli atti amministrativi consortili (Deliberazioni –Determinazioni), previsti dall'art. 28 della L.R. 42/05, sono effettuati sul sito internet istituzionale del Consorzio ai sensi dell'art. 32, c. 1 della Legge n. 69 del 8/6/2009 nonché al proprio albo pretorio per 8 giorni consecutivi, con inizio della pubblicazione entro il quindicesimo giorno successivo alla data della loro adozione

2. Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti a disposizione di chiunque vi abbia interesse in conformità a quanto disposto nella legge n. 241/90 e successive integrazioni e nel Regolamento consortile che disciplina le modalità di accesso e i casi di esclusione dall'accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.
3. Le deliberazioni attinenti i controlli di legittimità e di merito, di cui all'Art. 27 della Legge Regionale n. 42/2005, sono pubblicate e trasmesse, entro 10 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza, alla competente struttura regionale, individuata ai sensi e per gli effetti della Delibera di Giunta Regionale del Molise n. 231 del 06/03/2006.
4. Le deliberazioni soggette al controllo di legittimità e di merito, indicate all'Art. 27 della L. R. n. 42/2005, si intendono approvate se la Giunta non si pronuncia nei 30 giorni dalla loro comunicazione alla Regione e previa presa d'atto del Consorzio mediante Deliberazione del Comitato Esecutivo. Il termine si interrompe se la Giunta Regionale richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e gli atti si intendono approvati se la Giunta Regionale non si pronuncia decorsi 20 giorni dal ricevimento dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti.
5. E' fatto salvo quanto previsto agli art. 3 e 11 della L.R. n. 42/2005 in ordine ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di bonifica e dei piani di classifica per il riparto degli oneri consortili. E' fatto salvo altresì quanto previsto all'art. 14 della L.R. n. 42/2005 in ordine al procedimento per l'adozione e l'approvazione dello Statuto Consortile.
6. Le deliberazioni non soggette al controllo da parte della Regione Molise diventano esecutive dopo l'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo consortile.
7. Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con votazione separata dell'Organo che le adotta.

#### **ART.37**

##### **COPIA DELIBERAZIONI**

1. Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, ai sensi e nei limiti delle disposizioni dettate dall'Art. 30, comma 3, della Legge regionale n. 42/2005 e dal Regolamento consortile per la disciplina delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

#### **ART.38**

##### **OPPOSIZIONI**

8. Contro tutte le deliberazioni dell'Amministrazione consortile gli interessati possono proporre opposizioni dinanzi all'organo che le ha emanate entro quindici giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione.
9. L'atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell'organo competente, comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione



dell'opposizione, ed è deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo raccomandata A. R. o tramite Pec entro 10 giorni.

10. L'opposizione non sospende l'esecutività della deliberazione.
11. Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso alla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla data di notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa all'interessato della decisione.
12. La Giunta regionale decide nei termini e con le modalità di cui al D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.

## **SEZIONE SESTA - REVISORE Unico**

### **ART. 39**

#### **Nomina- FUNZIONI- DURATA**

1. Le funzioni di revisore dei conti del Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 1/2018, di modifica della L.R. 42/05, sono svolte da un revisore unico nominato dalla Giunta regionale del Molise tra gli iscritti nel Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la Direttiva 84/253/CEE).
2. Il Revisore unico dura in carica cinque anni ai sensi della suddetta L.R. 42/05 come modificata dalla L. n. 1/2018.
3. Non può essere eletto alla carica di Revisore Unico del Consorzio e se nominato decade dall'Ufficio:
  - a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
  - b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
  - c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
  - d) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
  - e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
  - f) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
  - g) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
  - h) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora.
4. Non può inoltre essere eletto Revisore Unico i componenti il Consiglio dei delegati, i dipendenti del Consorzio nonché i loro parenti e affini entro il quarto grado.

5. Il Revisore Unico :
- a) vigila sulla gestione del Consorzio, intesa come controllo per verificare se la gestione si svolge secondo i criteri di legalità, di efficienza ed economicità, suggerendo, nel caso, eventuali azioni correttive che si rendono necessarie;
  - b) presenta al Consiglio dei delegati una relazione tecnica ed esprime il parere sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul rendiconto consuntivo;
  - c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
  - d) esamina ed effettua la verifica di cassa trimestrale del Tesoriere del Consorzio.
  - e) assiste alle adunanze del Consiglio dei Delegati e del Comitato Esecutivo esprimendo propri pareri tecnici e di legittimità sulle Deliberazioni e Determinazioni, se richiesti.
  - f) Il Revisore Unico può, in qualsiasi momento, procedere, ad atti di ispezione e di controllo dandone successiva ed immediata comunicazione scritta al Direttore ed al Presidente del Consorzio.
  - g) In caso di cessazione e/o decadenza dalla carica per qualsiasi motivazione, la Regione deve provvedere tempestivamente alla sostituzione e nomina del nuovo Revisore Unico. Il Revisore così nominato, dura in carica fino alla scadenza del normale mandato.
  - h) Qualora il Revisore Unico accerti gravi irregolarità gestionali dovrà richiedere al Presidente del Consorzio l'immediata convocazione del Consiglio dei Delegati ai sensi del precedente art. 17, per le relative comunicazioni .
  - i) Il Revisore Unico, ai sensi e per gli effetti della Delibera di Giunta Regionale n. 270/07 nell'ambito delle sue funzioni di controllo sulla gestione delle risorse ha il dovere di segnalare tempestivamente agli uffici regionali eventuali atti lesivi degli interessi dell'Ente adottati dal Consiglio, dal Presidente, dal Comitato Esecutivo o dal Direttore. Il Revisore promuove inoltre l'azione di responsabilità civile nei confronti degli amministratori per danni arrecati all'ente per dolo o colpa grave.
6. Delle visite del Revisore Unico presso l'Ente viene redatto un verbale di seduta, sottoscritto dai presenti, che deve essere trascritto in apposito registro conservato dal Responsabile dell'Area Amministrativa.
7. Al Revisore Unico viene corrisposta una indennità minima mensile, equiparata a quella prevista per il Presidente del Collegio dei Revisori, oltre al rimborso delle spese di viaggio, come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 270 de 19.03.2007, aggiornata periodicamente ai sensi dell'art. 16 punto d) del presente Statuto, in relazione alle specifiche direttive.

## SEZIONE SETTIMA - AMMINISTRAZIONE

### ART.40

#### STRUTTURA OPERATIVA E COMPETENZE

1. La struttura operativa del Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro è definita dal Piano di Organizzazione Variabile, espressione del potere di autorganizzazione del Consorzio prevista dalle vigenti norme e dal CCNL di categoria. L'organizzazione del personale deve essere coerente con i principi regolatori della funzione Dirigenziale nella pubblica Amministrazione ai sensi della direttiva approvata con DGR. Molise n. 270/07 e successive eventuali disposizioni regionali.
2. Nelle pubbliche amministrazioni, gli atti di gestione costituiscono esercizio di responsabilità con i quali i Dirigenti e Responsabili dei servizi sviluppano procedimenti attuativi che impegnano l'Ente verso l'esterno e sono definiti "Determinazioni" dall'art. 27 del Dlgs n. 77/1995. Le Determinazioni, corredate dalle proposte dei Responsabili d'Area e dai relativi pareri tecnici e/o contabili, vengono adottate ai sensi del suddetto articolo, pubblicate e conservate con le stesse modalità delle Deliberazioni consortili.
3. La struttura operativa del Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro, alla luce dei compiti istituzionali dell'Ente e delle dimensioni dello stesso è diretta e coordinata dal Direttore Unico. Essa è ripartita in due Aree:
  - a) Area Amministrativa e Affari Generali;
  - b) Area Tecnica e Agraria
4. Ciascuna area è coordinata da un responsabile d'Area con la qualifica di Quadro ed è articolata in uffici.
5. Ai Responsabili d'Area è affidata la responsabilità, il coordinamento e controllo della stessa. Assicurano, avvalendosi della collaborazione del personale sottoposto definito nel P.O.V., lo svolgimento di tutte le attività di competenza dell'Area operativa, curando direttamente gli atti di maggiore complessità e importanza. Elaborano le proposte di deliberazione o determinazioni sugli argomenti di competenza da sottoporre agli Organi preposti.
6. La figura di Ufficiale rogante dell'Ente può essere attribuita al Funzionario Quadro dell'Area Amministrativa e Affari Generali, con le modalità indicate dall'art. 5, lett. h, della L.R. n. 1/2018, di modifica alla L.R. 42/2005, e può rogare atti e provvedimenti di entità fino ad euro cinquecentomila.
7. All'intera organizzazione del Consorzio sovrintende il Direttore che ne coordina e sorveglia il funzionamento e contribuisce con idonee proposte a dare impulso all'attività funzionale dell'Ente e a migliorarne la funzionalità.

8. Al fine di garantire la necessaria continuità gestionale, è prevista la figura di Vice Direttore che viene assegnata, ad uno dei due funzionari Responsabili d'Area (Quadro) con le modalità previste nella struttura organizzativa (P.O.V.).
9. Il Direttore assicura il buon funzionamento degli uffici consorziali e relaziona sull'andamento della gestione consortile al Presidente e all'Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse del servizio o a richiesta del Presidente e del Comitato Esecutivo al quale risponde del proprio operato. In caso di estrema urgenza e di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, pone in essere gli atti di loro competenza necessari ad evitare nocumento al Consorzio, trasmettendoli, entro cinque giorni dall'adozione, al Presidente per gli opportuni provvedimenti di competenza.
10. Il Direttore Unico, oltre allo svolgimento delle suddette funzioni e attività, svolge in particolare le seguenti attività gestionali:
  - Rilascia le concessioni e/o autorizzazioni di competenza del Consorzio;
  - Adotta gli atti per l'indizione e affidamento delle gare per l'appalto di lavori, servizi e forniture, previo proposta del RUP e dei Responsabili d'Area competente, corredata dei relativi parere tecnici e/o contabili;
  - Adotta gli atti di gestione dei contratti d'appalto relativi a lavori, servizi e forniture, previo proposta del RUP e dei Responsabili d'Area competenti corredata dei relativi parere tecnici e/o contabili;
  - Adotta gli atti di liquidazione e pagamento dei lavori, servizi e forniture, previa proposta del RUP o dei Responsabili d'Area competenti corredata dei relativi pareri tecnici e/o contabili;
  - Nomina i Responsabili Unici dei Procedimenti;
  - Presiede e nomina le commissioni di gara;
  - Adotta gli atti relativi alla gestione del personale.
11. Il regolamento di amministrazione ed i provvedimenti di organizzazione del personale (P.O.V.), precisano l'attribuzione al Direttore e la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del Consorzio.

## **ART. 41**

### **GESTIONE CONTABILE E CONTROLLO**

2. La gestione contabile del Consorzio di Bonifica, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 della L.R. Molise n. 1 del 24.01.2018, va adeguata alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ( Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1e 2della legge 5 maggio 2009,n. 42).
3. Il Consorzio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. Molise n. 1/2018, provvede al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:
  - a) La realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti dell'ente;
  - b) La gestione efficace ed efficiente delle risorse;
  - c) Il monitoraggio dei costi dell'attività consortile.

4. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.
5. Il Consorzio, in applicazione della suddetta legge, approverà specifico Regolamento concernente la disciplina della gestione contabile patrimoniale e finanziaria dell'Ente.

## **ART.42**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il Commissario Straordinario nominato nei casi previsti dall'art. 29 della Legge Regionale n. 42/2005, sino alla cessazione dell'incarico, provvede ai soli atti di ordinaria amministrazione del Consorzio.
2. Il compenso del commissario straordinario, qualora posto dalla Regione a carico del Consorzio, viene commisurato al 75% dell'indennità percepite dal Presidente del Consorzio, oltre al rimborso a piè di lista delle eventuali spese di viaggio ed altri oneri effettivamente sostenuti per lo svolgimento della funzione.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia a quanto disposto dalla Legge della Regione Molise n. 42 del 21 novembre 2005 e s.m.i.